



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

19/11/2013 U-rsp/6199/2013



U-MC/13

Circ. n. 292/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri – nuovi problemi applicativi riscontrati – organismo competente per gli esposti riguardanti Consiglieri – elenchi trasmessi al Presidente del Tribunale e al CNI – ulteriori urgenti chiarimenti

Con la presente, facendo seguito alla circolare CNI 10 ottobre 2013 n.278, in ragione dei problemi applicativi della nuova normativa sui Consigli di disciplina territoriali emersi successivamente, si intendono fornire ulteriori chiarimenti, a beneficio degli Ordini territoriali.

Il tutto, come sempre, ferma restando l'autonomia dei singoli Consigli in materia disciplinare e nel predisporre le misure organizzative necessarie per dare attuazione alle prescrizioni di legge e fatte salve eventuali diverse valutazioni del Ministero della Giustizia.

I punti presi in esame dalla presente circolare riguardano :
1) la individuazione del Consiglio di disciplina territoriale competente in caso di contestazioni riguardanti un Consigliere dell'Ordine/del Consiglio di disciplina ; 2) la corretta redazione degli elenchi di candidati ai Consigli di disciplina territoriali ; 3) il requisito dei 5 anni di anzianità di iscrizione per i componenti del Consiglio di disciplina iscritti all'albo degli Ingegneri ; 4) la corretta indicazione dei professionisti all'interno dell'elenco dei candidati inviato al Presidente del Tribunale e al CNI.

Si precisa che le soluzioni qui suggerite emergono già da una attenta lettura sistematica delle disposizioni del Regolamento di disciplina trasmesso in data 5 dicembre 2012, con la circolare CNI n.151/2012.

1) LA INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA COMPETENTE PER LE CONTESTAZIONI RIGUARDANTI UN CONSIGLIERE DELL'ORDINE/ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Alcune richieste di chiarimenti pervenute al Consiglio Nazionale in queste settimane hanno riguardato l'individuazione dell'organismo competente a trattare i procedimenti disciplinari (*rectius* : gli esposti disciplinari) che coinvolgono Consiglieri dell'attuale Consiglio dell'Ordine territoriale, oppure Consiglieri appartenenti al Consiglio di disciplina territoriale.

E' bene innanzitutto premettere che, per affrontare correttamente tali questioni, occorre tenere bene a mente il nuovo sistema disciplinare e le regole da applicarsi nella fase transitoria.

Afferma la relazione ministeriale illustrativa sullo schema di DPR che sarebbe poi divenuto il DPR 7 agosto 2012 n.137 : *"Sono stabilite regole minime di funzionamento dei Consigli di disciplina... **E' affermata la regola della separazione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative... Il nuovo sistema disciplinare, che prevede che restino comunque ferme le disposizioni in materia di procedimento come regolate dai singoli ordinamenti, diviene operativo con l'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali...**"*

Quindi – come in precedenza rimarcato – oggi, **con l'introduzione del Consiglio di disciplina territoriale, viene a cessare ogni competenza del Consiglio dell'Ordine territoriale (sia uscente, sia entrante) in materia disciplinare**, al che consegue che ***l'Ordine territoriale degli Ingegneri*** (e a maggior ragione i suoi singoli Consiglieri) ***ha perso ogni legittimazione ad occuparsi di questioni disciplinari e dubbi interpretativi in materia deontologica, che sono di esclusiva competenza del nuovo organismo, il Consiglio di disciplina territoriale.***

Sarà quindi il Consiglio di disciplina territoriale, se del caso (e ferma restando *la impossibilità del CNI, per il suo ruolo giurisdizionale, di trattare anticipatamente singoli casi concreti*), non appena sarà costituito, a rivolgersi all'Ente centrale di Categoria, segnalando eventuali dubbi procedurali o avanzando richieste di chiarimenti sulla nuova regolamentazione.

La risposta al quesito “qual è oggi l'organismo competente a trattare le segnalazioni disciplinari riguardanti un consigliere del neoletto Consiglio dell'Ordine territoriale od un consigliere appartenente al Consiglio di disciplina territoriale appena insediato” è dunque la stessa : **se ne deve occupare il Consiglio di disciplina territoriale** operante presso quell'Ordine territoriale (nel momento in cui viene costituito, se già non operativo).

In altre parole : nel momento in cui giunge alla segreteria dell'Ordine un esposto od una segnalazione di carattere disciplinare (anche se, in ipotesi, formalmente indirizzato al Presidente dell'Ordine), dovere dell'Ordine è, in tutti i casi, quello di trasmettere il relativo incartamento al Consiglio di disciplina territoriale, nella persona del suo Presidente. E questo vale anche per gli esposti già pervenuti, ma non ancora esaminati o che comunque non sono stati definitivamente evasi.

Tra le questioni e gli aspetti che il Consiglio di disciplina territoriale sarà poi, a seconda dei casi, chiamato a valutare - così come accade per qualunque “organo giudicante” - vi sarà innanzitutto quella di decidere se nel caso specifico è o no competente a “giudicare” (ad es., per essere il soggetto contestato iscritto ad altro Ordine degli Ingegneri).

Certamente, può fin da ora precisarsi che, a seguito del Regolamento di disciplina approvato dal CNI nella seduta del 23 novembre 2012 – *a partire dall'ultima tornata elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini* (v. la citata circolare CNI n.278/2013) – **non vi è più spazio per il trasferimento di una pratica disciplinare al Consiglio dell'Ordine viciniore.**

Ciò che era consentito nella vigenza della disciplina antecedente (art.49 del RD 23 ottobre 1925 n.2537), infatti, non è più logicamente ammissibile nel vigore della nuova normativa disciplinare (art.3, comma 5, lett. f), decreto-legge n.138/2011, come convertito dalla legge n.148/2011 ; art. 8 DPR 137/2012 ; Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri del 23 novembre 2012), che ha profondamente innovato il regime precedente.

Questo perché (v. sempre la circolare CNI n.278 del 2013) la riforma delle professioni ha introdotto il **principio generale della distinzione e separazione tra funzione disciplinare e funzione amministrativa** e quindi tutte le previsioni di legge o regolamentari, contenute nelle norme antecedenti, non in linea con tale nuovo principio sono destinate a essere superate ed abrogate (esplicitamente od implicitamente).

Nemmeno può dunque – come alcuni hanno ipotizzato in queste settimane – predicarsi, sulla falsariga della vecchia normativa ex art.49 RD n.2537/1925, una trasmissione degli atti al Consiglio di disciplina territoriale viciniore.

Le esigenze di terzietà ed imparzialità che aveva di mira e intendeva soddisfare, sotto il vigore della antecedente disciplina, il trasferimento della pratica all'Ordine viciniore, nel caso di contestazione riguardante un membro del Consiglio direttivo, sono infatti – a parere del Consiglio Nazionale – oggi ampiamente e adeguatamente soddisfatte dalla **autonomia e indipendenza del Consiglio di disciplina territoriale rispetto al Consiglio territoriale dell'Ordine** (v. i commi 4 e 5 dell'art.2 del Regolamento di disciplina : *“I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa...”* ; *“Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali”*), oltre alla previsione espressa di **incompatibilità** tra la carica di consigliere dell'Ordine e quella di consigliere del Consiglio di disciplina (art.8, comma 3, DPR 137/2012).

Senza contare, sul piano letterale, che **tale possibilità** – di rivolgersi all'organismo viciniore – **non è più prevista nella nuova regolamentazione**.

E questo vale – ad avviso del Consiglio Nazionale - sia se la contestazione riguarda un componente del Consiglio dell'Ordine territoriale, *sia se l'esposto riguarda un componente del Consiglio di disciplina territoriale*.

In altre parole : **qualunque segnalazione di carattere disciplinare** (sia che riguardi un Consigliere dell'organo direttivo dell'Ordine, sia che riguardi un componente del Consiglio di disciplina, nominato o da nominare, sia che riguardi un ex Consigliere oppure un semplice iscritto) **è di competenza del Consiglio di disciplina territoriale operante presso l'Ordine di iscrizione del professionista**.

Sempre la citata relazione ministeriale allo schema di DPR afferma infatti che : ***“Il profilo della terzietà (riflesso della incompatibilità di funzioni e di cariche voluto dalla norma) può essere parimenti garantito a livello di designazione dei componenti del Collegio di disciplina, questa sì assegnata, attingendo da una rosa di candidati proposta dal Consiglio dell'Ordine, al presidente del Tribunale (figura idonea ad escludere che la designazione da parte del consiglio locale possa subire condizionamenti per effetto della prossimità agli iscritti, profilo questo che consente di differenziare la disciplina a livello nazionale)”***.

Si rammenta, inoltre, che **il Regolamento** approntato dal CNI **contiene un articolo espressamente dedicato alla “Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse” (art.6)**, che fa sì che ogni qualvolta il componente del Collegio di disciplina si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina.

In tali casi sarà cura del Presidente del Consiglio di disciplina, su richiesta o *ex officio*, di assegnare la pratica ad un Collegio di disciplina di cui non fa parte il consigliere interessato.

Riepilogando :

- 1) Il neoeletto Consiglio dell'Ordine territoriale ha perso la titolarità di ogni funzione disciplinare e pertanto anche la

legittimazione ad interessarsi di questioni e dubbi interpretativi in materia disciplinare ;

- 2) **Il Consiglio dell'Ordine territoriale uscente - una volta scaduto - non può più esercitare funzioni di carattere disciplinare**, per effetto della riforma delle professioni e del principio della separazione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari (e questo anche se il Consiglio di disciplina territoriale non è ancora stato formato o non si è ancora insediato) ;
- 3) Ne deriva che nel periodo transitorio - tra la cessazione delle attività del Consiglio dell'Ordine uscente e l'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale - si avrà, di fatto, una fase di "stasi" o sospensione delle pratiche disciplinari in corso e dell'esame delle segnalazioni di carattere disciplinare pervenute ;
- 4) Come riportato nella circolare CNI n.278/2013, **dei procedimenti disciplinari pendenti si occuperà poi il Consiglio di disciplina territoriale**, nel momento in cui si insedia, decidendo discrezionalmente se operare rinnovazioni istruttorie ;
- 5) I Consigli degli Ordini territoriali, non avendo più competenza in materia, sono invitati a non rivolgere più in prima persona quesiti di carattere disciplinare al CNI.

2) LA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ELENCHI DI CANDIDATI AI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

Questo Consiglio ha avuto modo di riscontrare una serie di incongruenze negli elenchi di candidati ai Consigli di disciplina pervenuti da parte degli Ordini territoriali.

In particolar modo, è capitato alcune volte che **nell'elenco non compaiono candidati iscritti alla sezione B dell'Albo**, ovvero taluni Ordini sembrano avere dimenticato i candidati Ingegneri iuniores (oppure ne è indicato soltanto uno anziché 2).

Si tratta di un errore da correggere, perché il testo del Regolamento di disciplina è chiaro nello stabilire che (art.5, comma 1) **"il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla**

sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale” e che (art.5, comma 8) “Per ogni Consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo vi è l’obbligo di individuare un componente supplente”.

Ovviamente, trascurando di inserire il previsto numero di candidati appartenenti alla sezione B dell’albo si determinerà il risultato (se non si corre ai ripari) di costituire un Consiglio di disciplina non rispettoso del dettato dell’art.5, comma 2, secondo periodo del Regolamento sui Consigli di disciplina, che afferma che **“Il numero dei componenti della sezione B dell’albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale”.**

Per non operare *contra legem* i Consigli degli Ordini che fossero incorsi in tale svista sono quindi invitati ad adottare – sempre tramite motivata delibera consiliare – **un nuovo elenco di candidature, rispettoso del testo del Regolamento** del 23 novembre 2012, da trasmettere al Presidente del Tribunale e al CNI e **contenente l’esplicita avvertenza che la nuova comunicazione annulla e sostituisce la precedente** (anche se questo dovesse comportare, sul piano fattuale, il superamento del termine dei 60 giorni).

E’ appena il caso di sottolineare come **tale situazione valga anche per il caso di assenza di candidati appartenenti alla sezione B dell’albo** (o nel caso di numero di candidati non sufficiente).

Agli Ordini che, per le vie brevi, hanno risposto che si sono così orientati per non essere giunte nei termini candidature di Ingegneri iuniores, è doveroso replicare che il Regolamento di disciplina contempla una soluzione anche per tale evenienza.

Afferma infatti il comma 3 dell’art.5 del Regolamento : **“Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine... o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero dei candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti...”.**

Ovvero, nell’ipotesi di assenza di candidature “spontanee” da parte degli iscritti, si deve attivare *ex officio* il Consiglio dell’Ordine territoriale per supplire a tale carenza, selezionando tra gli iscritti il numero necessario di candidati (eventualmente

attingendo anche a risorse esterne all'Ordine, nel rispetto della proporzione numerica stabilita dalla normativa), previa verifica che siano persone in possesso dei requisiti fissati per tutti i candidati dall'art.4 del "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri*".

Si tratta, a parere del Consiglio Nazionale, di una delle ipotesi in cui l'iscritto è chiamato a partecipare attivamente alla vita dell'Ordine di appartenenza, collaborando con il relativo Consiglio.

Ovviamente la "chiamata" da parte dell'Ordine non esclude che l'interessato possa rifiutarsi, adducendo giustificati motivi.

Non può quindi essere la mera assenza di candidature spontanee (o la "difficoltà" a rinvenire candidature spontanee) a determinare la predisposizione e l'invio di un elenco incompleto, non contenente (almeno 2) candidati appartenenti alla sezione B dell'albo.

Gli Ordini territoriali sono quindi invitati a porre la massima attenzione nella predisposizione del citato elenco, in quanto con l'istituzione dei Consigli di disciplina la Categoria sta procedendo a realizzare uno dei compiti principali della propria funzione istituzionale. Fermo restando che l'Ufficio Legale del Consiglio Nazionale è a disposizione – come sta avvenendo in queste settimane – per fornire, anche telefonicamente, assistenza e delucidazioni per ogni dubbio o necessità di chiarimento sulla nuova disciplina.

3) IL REQUISITO DEI 5 ANNI DI ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI (ART.4, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA)

Alcuni quesiti hanno riguardato il requisito previsto dal comma 4 dell'art.4 del Regolamento di disciplina, secondo cui i candidati componenti interni - "a pena di inammissibilità" della relativa candidatura – devono "*essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni*".

Il problema si è posto con riferimento a soggetti (che si vorrebbe selezionare come candidati) che hanno maturato l'anzianità di iscrizione quinquennale solo sommando gli anni trascorsi nella sezione B con quelli di iscrizione nella sezione A dell'albo (c'è stato quindi un passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'albo).

Il Consiglio Nazionale esprime l'avviso che, non contemplando particolari limitazioni la lettera della norma (ovvero non limitando essa l'anzianità di iscrizione ad una specifica sezione), **ben si possa** – qualora necessario – **selezionare un candidato che vanti complessivamente i richiesti 5 anni di iscrizione all'albo degli Ingegneri** (sommando l'anzianità ottenuta nelle 2 Sezioni dell'albo).

Ovviamente, questa soluzione può avere pratica applicazione solo per un candidato ora appartenente alla sezione A dell'albo. E rammentando che il soggetto selezionato deve, in ogni caso, integrare e rispettare gli altri requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa.

Si è dell'avviso, comunque, che si tratti di una casistica nella realtà assai limitata, per cui la soluzione qui suggerita appare avere rilievo e interesse soprattutto teorico.

4) LA CORRETTA INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI ALL'INTERNO DELL'ELENCO DEI CANDIDATI DA TRASMETTERE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E AL CNI

Si coglie l'occasione – fermo restando l'utilizzo dei modelli di presentazione della candidatura allegati alla circolare CNI n.192 del 14/03/2013 (intitolata "Istituzione Consigli di disciplina territoriali – procedure e modalità di presentazione candidature per la nomina a componente del Consiglio di disciplina – trasmissione modelli di presentazione candidatura e modelli di *curriculum vitae*") – per suggerire, in generale, un maggiore dettaglio nella presentazione dei nominativi dei candidati inviati al Presidente del Tribunale (e al Consiglio Nazionale per la pubblicazione sul sito Internet).

Essendo infatti capitati casi di elenchi di candidati formati dalla scansione NOME – COGNOME, *senza ulteriori specificazioni*, si rappresenta l'opportunità di formare l'elenco in questione aggiungendo (per i soggetti iscritti all'albo degli Ingegneri) – per maggiore chiarezza, accanto ad ogni nominativo - *perlomeno il titolo professionale, la sezione ed il/i settore/i di iscrizione, e la data di iscrizione all'albo* (utile per identificare l'anzianità di iscrizione). **Si consiglia**, inoltre, (v. la fondamentale circolare CNI n.383 del 26/01/2011, su “*Titolo accademico e titolo professionale*”) **di evitare** fantasiose **abbreviazioni quali “Ing. Ir.”** per indicare gli Ingegneri iuniores, in quanto possibile fonte di confusione con gli Ingegneri della sezione A dell'albo (ogni equivoco si risolve in radice, come riportato nella circolare n.383/2011 citata, indicando il titolo professionale *per esteso* : Ingegnere/ Ingegnere iunior).

In maniera da permettere, con immediatezza, di riconoscere e distinguere le professionalità selezionate (il tutto fermo restando il fatto che tali dati sono riportati e si possono ricavare dai CV allegati).

La pubblicazione dell'elenco di candidati sul sito Internet dell'Ordine e del Consiglio Nazionale rispetterebbe altrimenti la forma, ma non la sostanza dell'**obbligo di pubblicità e trasparenza**, che mira a permettere a chiunque (*in primis* alla comunità degli iscritti, compresi i candidati non selezionati dall'Ordine) di visionare e valutare la qualità e l'esperienza dei professionisti indicati dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

Nel caso di candidature di soggetti non iscritti all'albo degli Ingegneri, invece, sarebbe opportuno, quando la qualifica non indica già *ex se* la professione esercitata (es. : Avv. Mario rossi), che accanto alla qualifica venisse, nel suddetto elenco, riportata ed esplicitata la professione (es. : dott. Mario Rossi - **MAGISTRATO ORDINARIO**, piuttosto che dott. Mario Rossi - **NOTAIO**), in modo tale da far comprendere direttamente a chi scorre l'elenco a quale delle categorie professionali riportate nell'art.4, comma 5 del Regolamento di disciplina (*iscritti da almeno 5 anni negli albi delle professioni regolamentate, giuridiche o tecniche ; esperti in materie giuridiche o tecniche ; magistrati ordinari, ecc.*) si fa riferimento.

Appare poi cosa utile precisare, - sempre a livello di mero suggerimento pratico - nell'*incipit* della nota, se l'Ordine si è avvalso o meno della possibilità, offerta dal Regolamento, di


indicare candidati NON iscritti all'albo degli Ingegneri, sempre per esigenze di chiarezza e a beneficio dei destinatari.

E' bene, inoltre, che **l'invio dell'elenco delle candidature** da parte degli Ordini territoriali **e ogni comunicazione successiva venga sempre accompagnato da una** (sia pur sintetica) comunicazione/nota di trasmissione a firma di Presidente e Consigliere Segretario, data la rilevanza dell'adempimento, e non – come riscontrato in alcuni casi – con una mera tabella di nominativi, *priva di sottoscrizione del Presidente* e a firma "La Segreteria dell'Ordine".

Si forniscono quindi gli anzidetti suggerimenti nel rispetto dell'autonomia degli Ordini territoriali e ferma restando la competenza esclusiva dei Consigli di disciplina in materia deontologica, al solo scopo di chiarire taluni punti controversi della nuova disciplina.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

